



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Il contenuto giuridico della pastoralità nella Chiesa del Vaticano II

FRANCESCO MISSAGLIA

1. Infallibilità pontificia ed essenza e perpetuità dei Concili

La chiusura anticipata del Vaticano I e la promulgazione della *Pastor Aeternus*, avevano lasciato aperto un problema di grande portata: si doveva ancora ricorrere allo strumento conciliare per risolvere le problematiche sia di carattere dottrinale che di carattere disciplinare-normativo per la gestione della Chiesa¹?

In realtà Pio IX, con decreto 20.X.1870, motivando la chiusura anticipata del Vaticano I, non ritenne finita l'epoca dei concili, e neppure esaurita ogni discussione sulla costituzione della Chiesa, dal momento che con il richiamato decreto sospendeva solo "la celebrazione dello stesso Ecumenico Concilio Vaticano, fin ad altro tempo più opportuno e più comodo da dichiararsi da questa Santa Sede" in quanto, date le circostanze, "i Pastori del concilio non potrebbero avere la necessaria libertà, sicurezza e tranquillità per trattare degnamente con noi delle cose della Chiesa"². Era evidente che Pio IX, nel congedare i Padri conciliari, volesse rivolgere loro soprattutto un arrivederci, rimandando a tempi più favorevoli l'approfondimento delle varie problematiche ed in particolare quella relativa alla costituzione gerarchica della Chiesa, facendo riferimento alla dottrina riguardante la posizione episcopale.

Questa prospettiva, emergente dal Vaticano I, a seguito delle mutate condizioni socio-politiche, anche interne alla Chiesa, stava prendendo corpo nell'Episcopato, che avvertiva la necessità di affrontare in modo globale la

¹ "L'importanza che può avere oggi, a distanza di oltre cento anni, una rivisitazione del ventesimo concilio ecumenico Vaticano I su di un piano non solamente storico ma anche giuridico è attuale e difficile da comprendere" Mario Tedeschi, *Vaticano I*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, pp.236 e ss. Inoltre Severino Danich, *È ancora possibile un Concilio?*, in *Il Regno (attualità)*, anno XLV, 859 del 15.05.2000., p. 294 e ss.

² Agostino Saba, *Storia della Chiesa*, vol. III, parte II, UTET, Torino, 1943, p. 779.

riflessione sulla Chiesa, non più appesantita dalle istanze temporali, spazzate via dagli avvenimenti del 1870,

La Chiesa, fin dal suo sorgere, si è interrogata sulla sua connotazione primaria. Ma ha subito nel tempo influssi teologici, sociologici e, soprattutto, politici, che hanno dato rilevanza solo ad un carattere specifico, come quello riferito al potere temporale, rispetto a tutti gli altri. Possiamo, quindi, dire che non si è mai tentato di raggiungere una sintesi, capace di fornire una definizione esaustiva della Chiesa.

In particolare, poi, a seguito della dichiarazione dell'infallibilità³, la ricerca dell'identità della Chiesa apostolica appariva di primaria importanza, dal momento che la definizione dogmatica del Vaticano I, riguardando in realtà l'interpretazione dei contenuti del messaggio di Cristo, non andava riferita ad una consacrazione del potere assoluto, dal momento che già nella fase preparatoria del Vaticano I, "non era sfuggito a molti Vescovi e a profondi teologi che l'opposizione sferrata dai secoli XVIII e XIX all'insegnamento del Vicario di Cristo, avrebbe dovuto portare nel concilio ecumenico a definire l'infallibile magistero del Papa"⁴.

Ma, nonostante ciò, dobbiamo considerare che, negli atti preparatori del Concilio Vaticano I, non erano iscritti gli schemi relativi né alla dottrina del primato, né a quella relativa all'episcopato⁵.

³ In realtà il problema si incentra sulla portata dell'infallibilità pontificia, oggetto della definizione conciliare. Questa infallibilità non riguarda ogni aspetto della missione pontificia, ma solo alcuni momenti e materie determinate. Infatti, l'attuale Sommo Pontefice Benedetto XVI ci tiene a rammentare quali sono gli aspetti che riguardano l'esercizio dell'infallibilità: "Vorrei, brevemente in quanto posso, rispondere alle parole di Sua Eccellenza, ma vorrei anche dire che il Papa non è un oracolo, è infallibile in situazioni rarissime, come sappiamo. Quindi condivido con voi queste domande, queste questioni. Soffro anch'io. Ma tutti insieme vogliamo, da una parte, soffrire su questi problemi e anche soffrendo trasformare i problemi, perché proprio la sofferenza è la via della trasformazione e senza sofferenza non si trasforma niente". (Discorso rivolto ai Presbiteri della Diocesi Valdostana il 25 luglio 2005, nella Chiesa Parrocchiale di Introd, [www.vatican.va/Sommo Pontefice / Benedetto XVI / omelie](http://www.vatican.va/Sommo_Pontefice/Benedetto_XVI/omelie)).

⁴ "L'unanime consenso della commissione dogmatica preparatoria sulla possibilità di definire come fede l'infallibilità del Papa *definitive ex cathedra*, non portò ad ogni modo i consultori a proporre la questione al Concilio, qualora i Vescovi non l'avessero richiesto". (Agostino Saba, *Storia della Chiesa*, cit., p. 779).

⁵ Di fatto si soprassedette, in un primo momento, per la posizione assunta da alcuni Vescovi d'oltralpe, ma quando "si presentò la questione dogmatica sulla costituzione della Chiesa" si rividero delle posizioni stante la volontà di molti Padri che si espressero "perché ritornasse la discussione sullo schema intorno al Romano Pontefice". Ma nonostante il dogma, Agostino Saba (*Storia della Chiesa*, cit., p. 780) fa notare che "la definizione non avrebbe menomato l'autorità divina dei Vescovi, perché il Papa li ode e li interroga e come capo vivente non è mai separato dall'episcopato, preso nella sua totalità"

In definitiva il Concilio Vaticano I non era stato convocato per definire una Chiesa gerarchica e ruotante attorno alla sola figura del Romano Pontefice. Se tale visione si è, poi, materializzata, ciò va ascritto piuttosto agli avvenimenti storico-politici, che comprometteranno fortemente la dimensione ecclesiale del potere temporale, che ancora alla fine dell'800 resisteva, radicata, in seno alla Chiesa ed al Papato.

La necessità di anticipare la chiusura dei lavori conciliari suggeriva l'opportunità di dare almeno un assetto di forza al Papato stesso, per recuperare, sul piano dogmatico il ridimensionamento del potere politico già compromesso, nonostante avesse caratterizzato la posizione del Papato nell'ambito delle vicende politiche pregresse. Possiamo, quindi, dire che hanno avuto la preminenza le istanze di una Chiesa temporale, lasciando in secondo piano le attese dello stesso episcopato.

Alla chiusura del Concilio rimaneva, in tutta la sua drammatica emergenza, la necessità di riservare all'esame di un altro Concilio il compito di ridisegnare il rapporto tra il Romano Pontefice e l'Episcopato, poichè era evidente l'esistenza di una frattura. Inoltre, con la dottrina del primato pontificio e con il dogma della infallibilità, la struttura apostolica della Chiesa veniva fortemente messa in ombra⁶, mentre era sentita l'istanza di completare quella "sintesi ecclesiologica", lasciata, per le contingenze storiche richiamate, in sintesi ecclesiologica incompiuta dal Vaticano I⁷.

Né d'altra parte, nel codice piano-benedettino, viene presa in esame, nella forma che avrebbe meritato, l'essenza apostolica nella Chiesa, dovendo lo stesso codice tradurre in norme giuridiche i dati emersi dal Concilio: sistemazione giuridica della figura del Papa a seguito del dogma dichiarato.

L'ideale prosecuzione del Vaticano I nel Vaticano II⁸ va ricercata nella

⁶ La problematica circa il Romano Pontefice si è evoluta nell'ambito del Vaticano I verso il dogma dell'infallibilità, anche se in realtà il problema nasce intorno al primato. Ed è proprio in quest'ottica che si evidenzia "il vero problema" che consiste "da un punto di vista teologico e giuridico" nel "ruolo dei vescovi e della loro partecipazione alle decisioni pontificie con una prospettiva della Chiesa meno accentrata e gerarchica". Già nella fase iniziale emerge l'esigenza sentita dai partecipanti al concilio, in verità una minoranza, che "come il primato anche l'episcopato doveva ritenersi un'istituzione divina, ciò che si doveva limitare era l'intervento del Papa e della Curia romana nelle Chiese locali" (Mario Tedeschi, *Vaticano I*, cit., p. 239).

⁷ Joseph Ratzinger, *L'ecclesiologia della costituzione Lumen Gentium*, in *l'Osservatore Romano*, 4 marzo 2000: "praticamente in tutta la Chiesa cattolica si era del parere che il tema dovesse essere la Chiesa".

⁸ Umberto Betti, *La dottrina sull'Episcopato del Concilio Vaticano II*, in *Antonianum*, Roma, 1968, sottolineata: "La trattazione a livello conciliare sarebbe stata il desiderato e proporzionato complemento della dottrina sul Romano Pontefice definita dal Vaticano II. La Chiesa infatti sul piano

ritrovata dimensione dell'episcopato che accomuna tutti i successori degli Apostoli, unitamente al successore di Pietro. Non si può, infatti, parlare della Chiesa senza porre come fondamento, sul piano costituzionale, l'aspetto apostolico della struttura ecclesiale, e in particolar modo il rapporto teologico e gerarchico che lega nel loro insieme i successori degli Apostoli.

Del resto lo stesso Pio IX, come detto, non riteneva approfondita la dottrina ecclesiologica. Si imponeva, quindi, di portare a termine quel piano dottrinale sulla costituzione gerarchica della Chiesa, attraverso una riflessione teologica del ministero dei Vescovi⁹.

Sarà compito del Concilio Vaticano II, espressione della coscienza ecclesiale e pastorale propria di Giovanni XXIII e delle attese ecclesiali, proseguire in quel cammino, che era stato frettolosamente interrotto, per dare risposte alle aspettative di tutti i fedeli.

Il significato del Vaticano II sta nel fatto che è stato convocato e in quello di aver preso le mosse dalla visione gerarchica, risolvendo quei dubbi emersi subito dopo il Vaticano I e, nel contempo, di aver aperto attraverso un'analisi più motivata, la funzione dell'episcopato alla realtà ecclesiale.

La convocazione di un Concilio ed il Concilio stesso divenivano, come prima risposta effettiva, l'espressione della particolare rilevanza da attribuire all'istituto conciliare, espressione della collegialità, che in effetti necessitava di una rivalutazione e collocazione nella struttura fondamentale della Chiesa. Certo il ricorso allo strumento conciliare non può essere ritenuto quale espressione di conciliarismo. Sommessamente, invero, ritengo che tale teoria ha voluto, soprattutto, essere una risposta, necessaria, in un momento fortemente caratterizzato dalle lotte per il papato, laddove era preminente lo spirito del dominio temporale sulla natura propria della funzione del Vicario di Cristo. Ci voleva un'autorità in grado di riportare ordine e risolvere le relative controversie. Ciononostante, se il Concilio Vaticano I ha sfumato qualsiasi valore storico e tecnico, alla teoria conciliarista, ha lasciato, però, aperta la problematica della risoluzione di eventuali conflitti che possano sorgere nelle varie contingenze della successione petrina.

Il Concilio, pertanto, è e rimane uno strumento fondamentale, tipico del-

costituzionale ha come denominatore comune l'episcopato. Il papato ne è il vertice non per egemonica ed estranea sovrapposizione, ma come necessario e armonico principio d'unità e di efficienza nel comune servizio di salvezza".

⁹ "Il Santo Concilio... proseguendo nello stesso disegno (del Concilio Vaticano I), ha stabilito di professare e dichiarare pubblicamente la dottrina sui Vescovi, successori degli Apostoli, i quali – con il Successore di Pietro, Vicario di Cristo e capo visibile di tutta la Chiesa – reggono la casa del Dio vivente" (L.G. n. 18).

la Chiesa di Gesù Cristo, non ridimensionato dall'infallibilità, ma quale espressione primaria della collegialità apostolica.

Al Concilio Vaticano II, così, è affidato l'approfondimento e la chiarificazione delle tematiche rimaste in sospeso, e in particolare il compito di procedere all'individuazione della natura della Chiesa, dal momento che la figura e la missione del Vescovo sembravano ridotte ad una pura e semplice subalterità al Romano Pontefice. Inoltre andava ridefinita la struttura gerarchica, da fondarsi su una visione ecclesiologicala che il mondo cattolico e l'episcopato, in specie, avvertivano come necessità primaria, soprattutto per dare il senso proprio allo stesso Episcopato, che era uscito dal Vaticano I alquanto ridimensionato a favore della posizione e preminenza del Papato. Potremmo qui ricordare come il Vescovo S. Cipriano si rivolgeva al Papa, chiamandolo "fratello nell'Episcopato".

È da notare ancora che le aspettative dei Vescovi, in riferimento al convocando Concilio, venivano sollecitate dalle stesse attese umane nei confronti della Chiesa, dal momento che la rigida formulazione codiciale e il persistere di una concezione e configurazione della Chiesa, gravata dalla visione temporale, mal si adeguava alla visione religiosa e pastorale presente nella coscienza ecclesiale.

I Vescovi chiamati ad esprimersi circa l'impostazione da dare al nuovo Concilio, sensibili alle attese del gregge loro affidato, hanno affermato la necessità di guardare alla Chiesa in modo teologico-pastorale e non esclusivamente giuridico. Non per nulla il primo documento prodotto dal Vaticano II riguarda la liturgia, come partecipazione ed atto culturale, relegando la ritualità ad una funzione solo organizzativa.

Andava, inoltre, recuperata la collegialità episcopale e la relativa originalità della figura del Vescovo, dal momento che la regolamentazione nel codice del 1917¹⁰, non aveva riservato una adeguata soluzione, sul piano giuridico¹¹, a questi

¹⁰ CJC del 1917 cann. 108,3 – 109 – 196 ss.

¹¹ Sarà, quindi, necessario tradurre in forma giuridica le esigenze emerse successivamente all'entrata in vigore del codice del 1917. E Giovanni Paolo II nell'*Allocuzione al IX Corso dell'Università Gregoriana per giudici ecclesiastici*, (05.12.1981), in AAS 74 (1982), p. 225, mette in risalto come il nuovo codice di diritto canonico sia stato sensibile a queste aspettative. "Il nuovo codice di diritto canonico, pensato, annunziato, preparato in sintonia con il Concilio Vaticano II, come strumento giuridico e pastorale, per raccogliere nel futuro, in maniera più certa e sicura i frutti del Concilio". Va anche tenuto presente il *Discorso per la presentazione del Nuovo Codice di Diritto Canonico*, tenuto il 12.0981, in www.vatican.va/Sommo_Pontefice/Giovanni_Paolo_II/discorsi. Il Nuovo codice verrà, poi, promulgato il 25.01.1983 con la *Cost. Apost. Sacrae disciplinae leges*, in *Codice di Diritto Canonico* (Testo ufficiale e versione italiana), UEI, Firenze, 1983, p. 16 ss.

capisaldi, limitandosi, così, ad indicare solamente un'eclesiologia istituzionale¹².

Il Concilio, voluto dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII, si ispirava all'attualità e alla permanenza della fondamentale funzione dell'istituto conciliare quale partecipazione dell'Episcopato alla gestione dottrinale e disciplinare della Chiesa.

Rimane, però, che, se pur necessitava sottolineare l'esigenza di strutturare gerarchicamente la Chiesa, non si era mai pensato che unico valore fosse il primato e l'infallibilità, ma che i Vescovi dovessero vedere riconosciuta la loro posizione, non in contrapposizione, né in acritica subalternità al Romano Pontefice. A tal proposito il Card. Ratzinger, oggi Benedetto XVI, richiama lo sviluppo dottrinale nato dopo la prima guerra mondiale che poneva in risalto la fondamentale funzione che andava attribuita alla Chiesa¹³. Certo che un discorso completo sulla Chiesa non poteva vedere il Papa unico depositario della missione di Cristo, né la dichiarata infallibilità quale prerogativa a Lui esclusiva. Necessitava, quindi, dimensionare sia il potere episcopale, come l'infallibilità, al ruolo attribuito a Pietro e all'insieme degli Apostoli da Gesù Cristo, fondatore della Chiesa.

Va rilevato, comunque, che, "quando al momento del Concilio Vaticano II si vorrà nuovamente riportare la dottrina cattolica alle mutate condizioni di vita della Chiesa, è dal Vaticano I che occorrerà prendere le mosse, con un

¹² A tal proposito il Card. Angelo Sodano, *Saluto ai partecipanti*, in *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*, atti della giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del codice di diritto canonico, (aula del sinodo in vaticano 24 gennaio 2003), Città del Vaticano, 2003, L.A.V. pp. 25-27 così individua la problematica: "È noto che il Beato Papa Giovanni XXIII, nell'atto di annunciare il proposito di indire un nuovo Concilio ecumenico, manifestò pure la volontà di celebrare un sinodo Diocesano per l'Urbe". Entrambi gli eventi dovevano esaltare un "auspicato e atteso aggiornamento del Codice di Diritto Canonico".

¹³ Joseph Ratzinger *L'eclesiologia...*, cit., nella parte in cui riassume il nuovo spirito creatosi nella Chiesa: "Ciò emergeva anche dal clima culturale dell'epoca: la fine della prima guerra mondiale aveva portato con sé un profondo rivolgimento teologico. La teologia liberale orientata in modo del tutto individualistico si era eclissata come da se stessa, si era ridestata una nuova sensibilità per la Chiesa. Non solo Romano Guardini parlava di risveglio della Chiesa nelle anime; il Vescovo evangelico Otto Dibelius coniava la formula del secolo della Chiesa, e Karl Barth dava alla sua dogmatica fondata sulle tradizioni riformate il titolo programmatico di "Kirchliche Dogmatik" (*Dogmatica ecclesiale*): la dogmatica presuppone la Chiesa, così egli spiegava; senza Chiesa non esiste. Fra i membri della Conferenza Episcopale Tedesca pertanto era ampiamente prevalente un consenso sul fatto che la Chiesa dovesse essere il tema. L'anziano Vescovo Buchberger di Regensburg, che come ideatore del *Lexikon für Theologie und Kirche* in dieci volumi, oggi alla sua terza edizione, si era conquistato stima e rinomanza molto al di là della sua diocesi, chiese la parola – così mi raccontava l'Arcivescovo di Colonia – e disse: cari fratelli, al Concilio voi dovete innanzitutto parlare di Dio. Questo è il tema più importante. I Vescovi rimasero colpiti; non potevano sottrarsi alla gravità di questa parola".

giudizio implicitamente positivo delle sue disposizioni”¹⁴.

2. Finalità salvifica della Chiesa e visione giuridica

Viene ora a proporsi la necessità di verificare quale Chiesa si volesse attuare con la convocazione del Concilio.

Le linee guida sostenute dai Vescovi nell'individuazione della tematica del Vaticano II prendono le mosse dall'esigenza di coniugare la *salus animarum* con l'azione di Dio. Pertanto il dialogo Dio-Uomo si è realizzato, da un lato, dall'azione di Dio verso l'uomo per offrirgli il suo dono di salvezza e, dall'altro, dall'indifferenza ed anche dall'opposizione dell'uomo a Dio nel rifiuto ad accettare la salvezza offerta. E questa scritturisticamente viene detta pastorale, laddove il “buon pastore” non è solo colui che cerca la pecorella smarrita, ma anche quello che conserva il gregge nella sua globalità e realizza i fini suoi propri. La dinamica di questa dicotomia va certamente inquadrata in una *visione sacramentale*, dove, all'azione di Dio, dovrebbe corrispondere l'adesione libera dell'uomo. Ora questa sacramentalità è l'anima della salvezza, che si perpetua nell'azione della Chiesa, iniziata con il sacrificio di Cristo Gesù¹⁵. Infatti, il Padre ha inviato il Suo Figlio, Gesù Cristo, per rivelare agli uomini il piano di salvezza, attuato di fatto con la morte e resurrezione, e consentire agli uomini di far propri i frutti di questo piano: il riscatto dal peccato¹⁶. Ed è proprio in questa prospettiva, che si evince la natura umano-divina del Figlio di Dio che trova nella Chiesa la naturale realizzazione, incentrata attorno all'Eucarestia, come momento di convocazione soteriologica.

La missione, affidata da Dio al suo Figlio, viene finalizzata alla dimensio-

¹⁴ Mario Tedeschi., *Vaticano I*, cit., p. 239. Inoltre Julian Herranz, *Prolusione*, in *Vent'anni... cit.*, p. 31 ss. sostiene che: “ Si può ben dire che questo rinnovamento del Diritto canonico alla luce dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II ha logicamente conciso con un parallelo rinnovamento della scienza canonica. Esso ha portato, infatti, ad una più profonda autocomprensione e ad un suo vigoroso sviluppo, tramite soprattutto l'attività docente e di ricerca delle 31 Facoltà e Istituti di Diritto canonico e delle 18 Società canonistiche esistenti nella Chiesa latina”.

¹⁵ Va considerata la consapevolezza di Gesù nell' Orto del Getsemani, dove si combattono l'umanità e la divinità propria della persona del Cristo. Cfr. Mt, 26, 36-46; Mc., 14, 32-38; Lc., 22, 39-46;

¹⁶ I Vescovi, come già detto, si erano espressi in modo chiaro, volendo dare della Chiesa, in tutte le sue accezioni, un' immagine improntata sulla teologia del Padre. L'impianto ecclesiale si regge sulla successione apostolica, in quanto Cristo ha delegato agli Apostoli ed ai loro successori la missione di costruire il Regno di Dio nella storia, in attesa della piena realizzazione finale, nella visione escatologica. Cfr. Joseph Ratzinger, *L'ecclesiologia...*, cit.

ne salvifico-teologica e, in quanto si deve attuare in una struttura posta nel tempo, deve la stessa essere sorretta da una istituzione giuridica, che va, pertanto, a costituire una connotazione propria della stessa realtà ecclesiale. La dimensione pastorale, tanto cara al Vaticano II, va considerata quale struttura ed anima della Chiesa. Questa visione deve ricondurci, in definitiva, ad un'esclusiva o prevalente rimeditazione del piano della salvezza.

La Chiesa, nella sua storia, pur conservando una costante visione organicistica, ha sottolineato aspetti diversi della stessa realtà, ma sempre collegata al suo fine salvifico, indulgendo su aspetti a volte statici e a volte dinamici. La Chiesa, definita dal Vaticano II, si ricollega, proprio per le istanze teologiche sottostanti, alla visione sacramentale. Viene significata come segno (sacramento)¹⁷ della missione universale, che ad essa è stata trasmessa, in funzione della realizzazione della salvezza, scopo prioritario affidato dal Padre a Cristo nella Storia¹⁸. Questo aspetto viene ripreso dalla *Lumen Gentium*. La connotazione sacramentale della Chiesa porta ad un doveroso ripensamento del significato del sacramento, per non limitarlo esclusivamente ad "indicare le sette azioni sacramentali".

Va recuperato, pertanto, il significato di segno, quale manifestazione dell'azione salvifica, realizzata nella missione storica di Cristo. Missione questa che, se pur completa nell'opera del Messia, non si esaurisce nel tempo presente. Dovendo essere offerta a tutti gli uomini, impegna la Chiesa sia spazialmente che temporalmente. Quindi la Chiesa, per volere di Cristo-Dio, diviene la manifestazione missionaria nel tempo della salvezza¹⁹.

Sottolineando poi l'immagine di Regno di Cristo, già presente in mistero, viene recuperata la struttura di Corpo Mistico di Cristo, ma anche e soprattutto di "popolo di Dio", "adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo"²⁰.

¹⁷ Raphael Schulte., *I singoli sacramenti come articolazioni del sacramento radicale*, in *Mysterium salutis*, VIII, Brescia, 1975; Otto Semmerlroth., *La Chiesa come sacramento di salvezza*, in *Mysterium salutis*, Brescia 1975; Edward Schillebeeckx, *Cristo sacramento dell'incontro con Dio*, Roma 1962; Karl Rahner., *Chiesa e sacramenti*, Brescia 1966; Peter Smulders., *La Chiesa come sacramento di salvezza*, nel vol. *La Chiesa del Vaticano II*, Firenze, 1965, pp. 363-386.

¹⁸ Adolfo Longhitano, *La dimensione istituzionale della Chiesa sacramento di salvezza*, in *Il diritto nella realtà ecclesiale, Quaderni di Apollinaris*, Roma, 1979, pp. 39-67.

¹⁹ Yves Congar., *Posizione della Chiesa. Dualità dello spirito e riforma dell'istituzione*, in *Concilium*, VIII, 1972; su un piano del tutto discutibile cfr. Gotthold Hasenhuettl., *Chiesa e istituzione*, in *Concilium*, 10, 1974, p. 14.

²⁰ Adolfo Longhitano., *La dimensione...*, cit., alla pag. 43 ove troviamo: "Si tratta di un popolo concreto, con la sua mentalità, le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi problemi. È questo popolo nella sua

La presentazione della Chiesa come sacramento può indurre ad una analisi del concetto in termini teologici che ci porterebbe lontano dal nostro assunto, nonostante la valenza da riconoscere ad una tale indagine. Non potendo tralasciare dati della sacramentaria, dobbiamo limitarci unicamente ad una visione canonistica del problema, vedendo soprattutto nella Chiesa una vera e propria istituzione²¹, in quanto “la Chiesa è costituita da una pluralità di persone che formano una realtà unitaria, vivente e operante nella storia”²². L'identità propria della Chiesa è l'essere “un segno sacramentale di un popolo organicamente strutturato in comunità, cioè attraverso un'istituzione”. E, pertanto, “la Chiesa in quanto realtà visibile ed istituzionale, non può essere fine a se stessa, essa è in funzione della salvezza che deve manifestare ed attuare per gli uomini”²³.

Possiamo, quindi, ritenere la definizione in concordia con l'insegnamento conciliare²⁴. E ci pare necessario, per non snaturare la stessa funzione di Chiesa, inquadrare il nostro discorso nel binomio *carisma* (funzione salvifica) e *istituzione* (funzione sociale)²⁵. La dinamicità propria del messaggio incarnato nella realtà sociale ed ecclesiale dà all'istituzione ed al suo strumento operativo (il diritto) una particolare capacità di adattamento, perché “sarebbe antistorico un confronto fra i due Concili a distanza di cento anni, quasi che alle mutate condizioni storico-politiche non corrispondesse un'evoluzione sul piano teolo-

totalità che assume il significato di segno. Ma poiché ci troviamo di fronte ad una pluralità di persone che deve costituire una unità nella comunione, è necessario che siano coordinati i compiti dei singoli e stabilite le funzioni comunitarie. Abbiamo una comunità strutturata secondo le esigenze della sua natura e del fine che deve raggiungere”.

²¹ Santi Romani., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977; Francesco Ruffini., *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny*, in *Scritti giuridici minori*, II, Milano 1936; Pier Giovanni Caron., *Il concetto di “istitutio” nel diritto della Chiesa*, in *Il Dir. Eccl.*, 1959, pp. 328-367.

²² Julian Herranz., *Prolusione*, in *Vent'anni...*, cit., p. 29.

²³ Adolfo Longhitano., *La dimensione...*, cit., pp. 48 e 50.

²⁴ “Come la natura assunta è a servizio del Verbo divino come vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo che lo vivifica, per la crescita del copro” (L. G. n. 8). Anche Julian Herranz., *Prolusione*, in *Vent'anni di esperienza...*, cit., p. 30, mette in risalto l'aspetto morale: “Mi riferisco all'atteggiamento, se non teorico almeno pratico, che non valuta sufficientemente la portata morale e la necessità pastorale della legge ecclesiastica, e non percepisce, quindi, la sua funzione di orientamento delle condotte personali e di tutela della comunione ecclesiastica secondo giustizia”.

²⁵ “Il diritto non è un impedimento, ma un aiuto pastorale; non porta alla morte, ma alla vita. Il suo compito specifico non è quello di reprimere e di contrastare, ma di stimolare, promuovere, proteggere e difendere lo spirito della versa liberta” (Paolo VI, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana nel primo centenario dalla fondazione della Facoltà di Diritto Canonico* (19 febbraio 1977), in *AAS*, 69 (1977), pp. 208-212.

gico e giuridico dei rapporti tra primato ed episcopato, del magistero pontificio e di quello episcopale, e della stessa infallibilità pontificia”²⁶.

Su questa impostazione va inquadrato il discorso sulla struttura gerarchica, voluta da Cristo per “annunciare ed istaurare il Regno di Dio nella storia”²⁷.

La visione gerarchica della Chiesa che ha trovato ampio eco nelle dissertazioni canonistiche²⁸, potrebbe portare ad affermare che la materia sembri offrire ambiti alla ricerca del tutto ristretti. In verità non ci sembra che una simile conclusione debba essere accolta acriticamente, in quanto la visione della struttura ecclesiale ha aperto orizzonti sempre più vasti, che spingono soprattutto ad individuare aspetti fondamentali della coscienza ecclesiologica²⁹.

La Chiesa del Vaticano II ha riscoperto, o meglio, ha sottolineato, come già detto, la sua struttura comunitaria. La Chiesa di Cristo è comunione di uomini che sono incamminati verso il ricongiungimento al Padre. Pertanto, è Popolo di Dio, non solo per la sua costituzione. Infatti, sarebbe bastato pensare al Corpo Mistico, espressione di una specifica dinamicità³⁰.

Il Popolo ebreo, già in figura, ha costellato la sua storia proprio dell'avvicinamento e del ritorno alle sue origini³¹.

La caratteristica di questo Popolo in cammino è la tensione di tutti i suoi soggetti, ognuno col proprio carisma, verso la realizzazione del ritorno alla *casa comune*, attraverso l'esperienza storica della salvezza. La Chiesa così non viene lasciata nell'improvvisazione, dovendosi adeguare e confrontare continuamente con la Parola del Suo Fondatore, Gesù Cristo, il quale ha voluto un'organizzazione fondata sul ministero sacramentale della continuazione

²⁶ Mario Tedeschi., *Vaticano I*, cit., p. 237.

²⁷ Cfr. L.G., n. 19; Inoltre J. L. Arrieta., *Vescovi*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXXII, Roma, 1994.

²⁸ Vincenzo Fagiolo, “*Potestas del Vescovo e conferenza episcopale*, in *Jus Ecclesiae*, 1989, p. 47 dove viene detto: “Dal Vaticano I al Vaticano II (la potestà episcopale) è stato l'argomento che più ha appassionato teologi e canonisti”.

²⁹ La teologia della gerarchia apostolica, inquadrata nell'ambito dei principi costituzionali, va individuata nella Cost. Dogm. “*Lumen Gentium*”, in particolare nel cap. III “*De constitutio hierarchica Ecclesiae et in specie de episcopatu*” e integrato nella “*Nota explicativa praevia*”. Infatti, “il triplice grado di episcopato, presbiterato e diaconato come ministeri di istituzione divina; le rispettive consacrazioni sacramentali; i rispettivi uffici di servizio pastorale” sono elaborati in modo ampio ed esaustivo nei documenti richiamati. (AA.VV., *La dottrina dell'episcopato prima e dopo la Lumen Gentium*, in *Civiltà Cattolica*, anno 136 vol. I quad. 3232 del 16.02.85).

³⁰ Non va in proposito dimenticato che il primo documento conciliare riguarda proprio il rapporto con la divinità nella sua esplicita funzione liturgica, acquisendo sempre più il carattere della culturalità. Cfr. Cost. sulla Sacra Liturgia, in www.vatican.va, Archivio/Documenti del Concilio Vaticano II.

³¹ Giorgio Feliciani, *Vescovo*, in *Enc. Dir.*, XLVI, Giuffrè, Milano, p. 647; Alessandro D'Avack, *Corso di Diritto Canonico*, I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa*, Milano, 1956, p. 198.

della sua opera a mezzo di Pietro e degli Apostoli, che “costituiscono un solo collegio ... tra di loro congiunti” (can. 330). Va inoltre tenuto conto l’insegnamento della *Lumen Gentium* n. 20 ripreso da Herranz, riferendosi al *munus regendi*, per quanto attiene la missione canonica in seno alla Chiesa particolare³².

In effetti, come ricorda Ratzinger, il Concilio Vaticano II “voleva chiaramente inserire e subordinare il discorso della Chiesa al discorso di Dio”³³. È questo certamente quanto emerso dal sondaggio voluto da Giovanni XXIII in vista delle tematiche da iscrivere alla riflessione del convocando Concilio: una ecclesiologia sensibile al discorso su Dio. Il compito della Chiesa sta proprio nell’incontro dell’uomo con la divinità, allargando la visione teologico-sotereologica al coinvolgimento di tutti gli uomini. Appare evidente, conclude, che i Vescovi interpellati guardino ad una ecclesiologia teologica, che certamente viene recepita dalla dottrina cristiana compendiata nella Costituzione “*Lumen Gentium*”. Ed ancora Ratzinger sintetizza: “la Chiesa non esiste per se stessa, ma dovrebbe essere lo strumento di Dio, per radunare gli uomini a Lui, per preparare il momento in cui Dio sarà tutto in tutti (1 Cor. 15,28)”.

La visione di una ecclesiologia teologica ci porta necessariamente a rivisitare in ambito canonico la specificità dell’ordinamento giuridico della Chiesa³⁴.

Le leggi canoniche sono espressione e guida della vita ecclesiale, quindi, rispecchiano le concezioni teologiche in atto, oggi profondamente rinnovate principalmente alla luce degli insegnamenti del Vaticano II. Infatti la visione dell’ecclesiologia è in grado di fornire un’esatta valenza della funzione del diritto nella vita della Chiesa³⁵.

Meriterebbe un esame approfondito il problema delle fonti documentali del diritto canonico, che non possono essere ricondotte esclusivamente all’impianto normativo. Va evidenziato come i documenti della Chiesa primiti-

³² Julian Herranz., *Prolosione*, in *Vent'anni...*, cit., alla pp. 31 e ss afferma: “Appare dunque necessario creare una cultura ecclesiale in cui venga sempre più apprezzato l’esercizio della *sacra potestas* ed essa sia percepita – nella sua completezza – quale parte essenziale del compito che i sacri Pastori hanno di condurre il Popolo di Dio verso la salvezza”.

³³ Joseph Ratzinger, *L'Ecclesiologia...*, cit.

³⁴ Va ricordato Salvatore Berlingò, *La tipicità dell'ordinamento canonico*, in *Jus Ecclesiae*, vol. I n. 1, 1989, p. 95, in particolare vedasi la copiosa bibliografia riportata. Inoltre merita una particolare attenzione Giuseppe Angelini., *Diritto e teologia*, una meditazione dimenticata, la morale, in *Hermeneutica*, Morcelliana, 1998, pp. 81 e ss.

³⁵ Paolo VI nell’Allocuzione al *Congresso internazionale di diritto canonico* (Roma 20.01.1970) in *AAS* 62, 1970, p. 108 rimarca: “Il Concilio ha... obbligato il canonista a ricercare più profondamente nella S. Scrittura e nella Teologia le ragioni della propria dottrina”.

va unitamente a quelli del magistero sia pontificio che conciliare, costituiscono il fondamento dottrinale e fontale della normativa³⁶.

Le fonti del diritto canonico, a nostro sommo avviso, appaiono del tutto originali, tanto da non poterle necessariamente rapportare a quelle statuali. Infatti, il diritto canonico trova il suo significato e la sua giustificazione nei documenti dottrinali (S. Scrittura, Tradizione, Magistero ordinario e infallibile della Chiesa)³⁷, per cui solo alla luce dei contenuti di essi il legislatore pone in essere le norme comportamentali, e nel contempo la matrice delle stesse ci riporta alle finalità pastorali³⁸.

³⁶ Il legislatore civile guarda al fenomeno sociale che si evidenzia in comportamenti che possono costituire interesse per l'ordinamento giuridico, in quanto è funzionale il dovere di regolare i fenomeni sociali rilevanti per una finalità istituzionale e di organizzazione del gruppo. Mentre il diritto canonico risponde a ben altre esigenze, senza, però, sottovalutare che la norma mira, comunque, ad indicare un comportamento. Specificamente alla base dell'ordinamento civile gioca un ruolo fondamentale la sovranità, mentre nel diritto canonico o se vogliamo nella vita della Chiesa vige il principio dell'annuncio della Parola di Dio nella prospettiva della *salus animarum*. Cfr. inoltre Giovanni Paolo II nell'*Allocuzione al IX corso...*, cit.

³⁷ Giovanni Paolo II, *Cost. Apostolica Sacrae Disciplinae Leges*, Roma, 1983, in A.A.S. Va preso soprattutto in considerazione il richiamo a S.S. Giovanni XXIII, il quale, avendo in animo di riformare il Codice vigente, lo collega all'indizione di un Concilio Ecumenico. Vincenzo Fagiolo, *Paolo VI e la collegialità episcopale nell'evoluzione legislativa canonica*, in *Paolo VI e la collegialità episcopale, Colloquio internazionale di studio*, Brescia, 1995. AA.VV., *Il diritto della Chiesa*, Joca Book, XII, sez. V, *La Chiesa*, Lugano, 1995, in particolare cfr. pp. 39-72.; Peter Erdö., *Teologia del diritto canonico (un approccio storico istituzionale)*, Torino, 1996,

³⁸ Va analizzato con molta attenzione il discorso rivolto dal Papa Giovanni Paolo II ai partecipanti alla giornata accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, celebrato in Roma il 24 gennaio 2003, in *Vent'anni...*, cit. p. 13, dove si legge tra l'altro "Le norme canoniche, si rifanno ad una realtà che le trascende; tale realtà non è solo composta dei dati storici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti nei quali si concretizza il diritto divino". Il Papa, poi, precisa: "Il Nuovo Codice di Diritto canonico ... deve essere interpretato ed applicato in quest'ottica teologica". Quindi vanno banditi "i riduzionismi ermeneutici che impoveriscono la scienza e la prassi canonica, allontanandole dal loro vero orizzonte ecclesiale". In primo luogo, perciò, il Codice va contestualizzato nella tradizione giuridica della Chiesa. Non si tratta di coltivare un'astratta erudizione storica, ma di penetrare in quel flusso di vita ecclesiale che è la storia del Diritto Canonico, per trarne lume nell'interpretazione della norma. I testi codiciali, infatti, si inseriscono in un insieme di fonti giuridiche, che non è possibile ignorare senza esporsi all'illusione razionalistica di una norma esaustiva di ogni problema giuridico concreto. Una simile mentalità astratta si rivela infertile, soprattutto perché non tiene conto dei problemi reali e degli obiettivi pastorali che sono alla base delle norme canoniche. Riduzionismo anche più pericoloso è quello che pretende di interpretare ed applicare le leggi ecclesiastiche distaccandole dalla dottrina del Magistero. Secondo tale visione, i pronunciamenti dottrinali non avrebbero alcun valore disciplinare, valore che sarebbe da riconoscere soltanto agli atti formalmente legislativi. È noto che, in quest'ottica riduzionista, si è arrivati talvolta ad ipotizzare perfino due diverse soluzioni dello stesso problema ecclesiale: l'una ispirata ai testi magisteriali, l'altra a quelli canonici. Alla base di una simile impostazione vi è un'idea di Diritto Canonico molto impoverita, quasi che esso si identificasse con il solo dettato positivo della norma. Così non è: la dimensione giuridica infatti, essendo teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali, può essere og-

Il ruolo del Romano Pontefice e la visione collegiale è ben delineata, infatti, fin dagli albori del cristianesimo. Ed è fortemente emblematico il racconto scritturistico, dove gli Apostoli sono chiamati a decidere su una questione proposta da Paolo. Tutti loro prendono la parola, ma alla fine è Pietro che definisce e mette fine alla questione³⁹.

Che la dottrina del primato non inficiasse la rilevanza dell'episcopato possiamo evidenziarlo dalla ricezione nella canonistica del 1917. Infatti, ci sembra significativo il 2° comma del can. 218 che sottolinea la potestà episcopale del Romano Pontefice⁴⁰ come ordinaria, cosa che viene riconosciuta ai Vescovi, successori degli Apostoli, anche se esercitata “*sub auctoritate Romani Pontificis*”⁴¹. Lo stesso canone, però, recitando “*peculiaribus ecclesiis praeficiuntur*” si disarticola dal 1° comma del can. 218 sottolineando “*habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam*”.

La posizione del Romano Pontefice si specifica da quella dei Vescovi nell'ambito della giurisdizione. Per il Romano Pontefice è *ordinaria ed immediata*, mentre per i Vescovi viene limitata solo a quella *ordinaria*. Il sapore squisitamente giuridico del codice pio-benedettino non poteva prescindere dall'indicare la *fons* della potestà e nel contempo l'esercizio. La potestà è di derivazione sacramentale, mentre per il Romano Pontefice discende dall'elezione. “*Obtinet, iure divino, plenam supremae iurisdictionis potestatem*” (can. 219)⁴². Va sottolineato come il potere viene al Papa in forza dell'elezione e non certamente per una forma di consacrazione. La consacrazione, invero,

getto di insegnamenti magisteriali, anche definitivi. Questo *realismo nella concezione del diritto* fonda un'autentica interdisciplinarietà tra la scienza canonistica e le altre scienze sacre. Un dialogo davvero proficuo deve partire da quella realtà comune che è la vita stessa della Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie discipline scientifiche, la realtà ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, può consentire un interscambio reciproco fra le scienze sicuramente utile a ciascuna.

³⁹ Atti Ap. 15,5-12.

⁴⁰ *Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a pavis humana auctoritate independens* (can. 218,2).

⁴¹ Leggiamo: “*Episcopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis*” (can. 329).

⁴² Giovanni Paolo II ai novelli Vescovi partecipanti al corso di formazione così richiama: “La Chiesa, infatti, secondo l'espressione di S. Paolo, è stata edificata sul fondamento degli Apostoli (cfr *Ef* 2,20). E i Vescovi sono per volontà divina i successori degli Apostoli quali pastori della Chiesa, cosicché: “chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e Colui che ha mandato Cristo” (*Lumen gentium*, 20), in www.vatican.va/Sommo_Pontefice/Giovanni_Paolo_II/documenti/settembre_2003.”

costituisce solo il presupposto per divenire titolare dell'ufficio e, di conseguenza, capace di esercitare i *munera* relativi.

La dottrina espressa dai “recenti Pontefici”⁴³ e in particolare da Pio XII si sofferma sulla sola potestà di giurisdizione per inserirsi “ nel solco di questa dottrina comune e tradizionale e dichiarare, con atto magisteriale ordinario non infallibile, come dottrina teologicamente certa l'opinione che fa derivare la giurisdizione episcopale direttamente dal Papa”. Ora detta posizione potrebbe tener conto anche, se non espressamente insegnato, che la successione apostolica è da correlarsi con la collegialità e di conseguenza è la sola realizzazione della giurisdizione a favore di una Chiesa particolare che risente di questa derivazione pontificia, per l'esercizio specifico. È anche vero che Pio VI nel *Super soliditate* non ritiene che la potestà di giurisdizione sia effetto della consacrazione, in quanto questa potestà non era considerata inerente all'episcopato, dal momento che il Vescovo rimaneva legato a schemi giurisdizionalisti⁴⁴.

3. Il carattere pastorale come connotato proprio della Chiesa apostolica

Giovanni XXIII, volendo convocare un Concilio e anticipando di fatto quelle che riteneva le urgenze più significative della Chiesa, aveva richiesto anche ai Vescovi di esprimere le loro indicazioni sulle tematiche da sottoporre ai lavori conciliari. La maggioranza dei Vescovi, quindi, sensibili alle attese della Chiesa del novecento, aveva ritenuto di evidenziare l'esigenza di esaminare gli aspetti che maggiormente erano sentiti nella comunità ecclesiale, individuando nella pastoralità⁴⁵ e nella comunione⁴⁶ gli elementi propri della

⁴³ Francesco Viscose, *Origine ed esercizio della potestà dei Vescovi dal Vaticano I al Vaticano II. Contesto teologico-canónico del magistero dei “recenti Pontefici”* (Nota esplicativa previa 2), Roma, 1997, p. 274.

⁴⁴ Cfr. Julian Herranz., *Prolusione*, in *Vent'anni di esperienza canonica*, cit., pp. 32 e ss.

⁴⁵ Giovanni XXIII, *Discorso inaugurale del Concilio Vaticano II*, in A.A.S. 54 (1962), p. 585, mette in evidenza che era sua finalità e proposito che il Concilio da Lui convocato dovesse avere un'indole prevalentemente pastorale. Paolo VI ripercorrendo le fasi documentali del Vaticano II non può che confermare la realizzazione del progetto giovanneo e richiama quei documenti cardine del Vaticano II in particolare non esita a rilevare: “Basta ricordare che uno dei documenti conciliari, l'ultimo e il più diffuso, è intitolato ‘Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo’”. Ma già Guido Saraceni, *Pastorale e diritto canonico* (potestas pastoralis) in *Digesto IV* Edizione, vol XI, Torino 1996, aveva rilevato ed invitato ad approfondire la tematica.

⁴⁶ Giovanni Paolo II, *Il Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo*, omelia durante la solenne concelebrazione eucaristica di apertura del Sinodo dei Vescovi (30 ottobre 2001) in *L'Osservatore Romano* di Lunedì-Martedì 1-2 ottobre 2001, pagg. 8/9.

Chiesa ed anche dell'essenza dell'episcopato, collegandoli, così, alla dimensione apostolica, come voluta ed attuata da Cristo. In particolare, però, l'aspetto pastorale andava coniugato con le esigenze giuridiche, in modo che un aspetto (quello pastorale) non oscurasse o snaturasse l'altro (quello giuridico): "la dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa"⁴⁷.

L'antitetività fra queste due realtà, proprie della Chiesa, era già stata, poi, drammaticamente avvertita dai Padri Conciliari, durante il concilio e le risultanze emerse in sede delle assise, riprese poi dal codice di diritto canonico del 1983, meritavano una adeguata riflessione sulla loro attuazione, cosa che è stata fatta a 20 anni dalla promulgazione del Codex.

Illustri studiosi in un Convegno tenutosi a Roma il 24 gennaio 2003, promosso dal pontificio Consiglio per i testi legislativi⁴⁸, hanno cercato di approfondire l'efficacia dei contenuti espressi nei documenti del Concilio, ripresi dal codice, nella vita della Chiesa postconciliare. Non è stato tralasciato, pertanto, l'esame puntuale di quello che possiamo ritenere il fiore all'occhiello del Vaticano II: la pastoralità.

La relazione, che ha affrontato la problematica propria della rilevanza da attribuire all'aspetto della pastoralità⁴⁹, ha preso le mosse dal terzo principio sulle direttive della riforma della codificazione, approvate dal Sinodo dei Vescovi nel 1967, nelle quali si richiamavano, quindi, i due aspetti fondamentali, che "da un lato vedono la Chiesa ordinata alla promozione della vita soprannaturale", il che esige che le leggi devono "essere congrue a tale scopo", e dall'altro la necessità di attuare "una maggiore flessibilità nel redigere il nuovo Codice". Da questi, secondo il relatore, si deve partire per una "riflessione dedicata alla pastorale e al diritto della Chiesa". Notava ancora il relatore che bisognava fare i conti con la corrente di pensiero che rifiutava una giuridicità nella Chiesa e di conseguenza "l'indole giuridica che avrebbe dovuto avere il nuovo Codice". Questa posizione si fondava "nella pretesa opposizione tra le esigenze pastorali e quelle giuridiche, tra la flessibilità propria della pastorale e l'obbligatorietà rigida del diritto".

Inoltre motivava le elaborazioni giuridiche della pastoralità facendo rife-

⁴⁷ Giovanni Paolo II, *Allocuzione S. Rota del 18.01.1990*, in www.vatican.va/Sommo Pontefice/Giovanni Paolo II/Discorsi

⁴⁸ Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*, Atti della giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del codici di diritto canonico, Aula del Sinodo in Vaticano, 24 gennaio 2003, Città del Vaticano, 2003.

⁴⁹ Eduardo Baura, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in *Vent'anni ... cit.*, pp. 159 e ss.

rimento al pensiero dei Pontefici, che hanno vissuto da Padri Conciliari l'elaborazione dei vari documenti del Vaticano II.

Paolo VI ha, in due particolari momenti, ritenuto di soffermarsi sull'aspetto della pastoralità. Nell'Udienza generale dell'8 luglio 1970 ha ripercorso, con la sensibilità e profondità a lui propria, un'analisi puntuale sull'argomento. Partendo dai documenti del Vaticano II⁵⁰, ha sottolineato l'arricchimento degli stessi nel panorama dottrinale e giuridico della coscienza ecclesiale. A questo primo aspetto fontale ha voluto anche collegare il termine pastorale ai vari aspetti semantici acquisiti nel tempo sottolineando in particolare il rapporto pastore-gregge⁵¹.

Il primo dato da considerare è che deve sussistere il rapporto con un gregge.

Viene in fine anche indicato l'aspetto dell'amore, che non è certo un concetto giuridico, ma va tenuto in conto solo per il suo aspetto relazionale. La premura e la sollecitudine verso il gregge ha una sua ben precisa specificità, per cui "la pastoralità non vuol dire empirismo e bonarietà nei rapporti comunitari, né tanto meno esclusione dal ricorso a principi dottrinali indispensabili per l'energia e la fecondità stessa dell'apostolato pastorale; ma significa piuttosto applicazione concreta, esistenziale delle verità teologiche e dei carismi spirituali all'apostolato, a quell'apostolato che arriva alle singole anime e alla comunità delle persone, e che, dicevamo, si chiama cura di anime".

L'aspetto che ne consegue non è quello di un atteggiamento sentimentale, ma "è fuori dubbio che la funzione pastorale comporta l'esercizio di un'autorità", che non è conferita dal gregge, ma che ha una propria connotazione, espressa dallo stesso Gesù Cristo nell'ultima cena "coesistente con quella dell'autorità, definisce il Pastore, nel disegno costituzionale evangelico; ed è quella del servizio". Viene, quindi, evidenziato che l'autorità non è espressione di forza coercitiva, ma è un servizio che il pastore deve al suo gregge. E nello stesso tempo comporta un diritto-dovere e come tale giuridicamente rilevante⁵².

⁵⁰ Cfr. L. G., 26-27; S. C., 33-36 e 43-46; C. D., 16; O. T. 12, 19-20; Ad gentes, 5-6.

⁵¹ Paolo VI, *Udienza generale del 8 luglio 1970*, in www.vatican.va / Santo Padre / Paolo VI / udienze, precisa: "Sebbene questo vocabolo «pastorale» sia chiarissimo per l'uso continuo che se ne fa, giova ricordarne l'origine. Deriva dal linguaggio antico e classico: Omero chiamò i re pastori di popoli; deriva specialmente dal linguaggio biblico (Cfr. *Ier.* 31, 10; *Ez.* 34); ma prende per noi il suo tipico significato nel Vangelo, sulle labbra di Gesù, che ama definire se stesso: «Io sono il buon Pastore» (*Io.* 10, 11, 14; *Matth.* 15, 24; *Luc.* 15, 4-7; *Hebr.* 13, 20; *1 Petr.* 2, 25), e deriva dall'attribuzione della funzione pastorale, tre volte ripetuta, che Cristo risorto riferisce a Pietro, come conseguenza e come prova del suo amore per Lui (*Io.* 21,15-17): "se mi ami, sii pastore del mio gregge".

⁵² Paolo VI, *Udienza generale*, cit. nota 51, dichiara che "l'autorità è un dovere, è un peso, è un

Sull'antiteticità fra i due aspetti: pastorale-diritto del resto Paolo VI già aveva ritenuto di intervenire nel 1965.

Ma va anche tenuto conto, come sostiene Baura⁵³ che “sul piano dottrinale non c'è stata un'autentica costruzione teoretica della pretesa incompatibilità tra diritto e pastorale, bensì impostazioni che, nel sostenere determinati aspetti pastorali, finivano per oscurare la presenza del diritto nella Chiesa”.

Va, a questo punto, evidenziato come “la non sufficiente conoscenza da parte di ampi settori pastorali, dei principi elementari del diritto e la correlativa insensibilità in tema giuridico, il che favorisce l'adozione di soluzioni ingenuie che conducono a situazioni ingiuste”.

Viene ancora fatto rilevare la presenza di un “rapporto problematico” che va “a contrapporre dialetticamente lo spirito pastorale e l'ordinamento canonico ... disprezzando i fondamentali principi del diritto processuale perché ritenuti formalistici e contrari alle necessità pastorali”. Si avverte, quindi, una accezione di pastorale, quale atteggiamento psicologico, senza alcuna rilevanza giuridica, il che, ci sembra, contrasti con il pensiero conciliare, gli insegnamenti pontifici e le fonti scritturistiche.

Nel contempo, però, non bisogna imboccare una strada, che si rivelerebbe pericolosa, nell'“accettazione della cosiddetta natura pastorale del diritto canonico, ... che richiamata in determinati contesti fa dubitare che si voglia affievolire la giuridicità del diritto della Chiesa”. Rimanendo o favorendo queste posizioni, nonostante le precisazioni che i Pontefici hanno sottolineato, si avverte persistente l'accettazione della dimensione pastorale della Chiesa, come un “vogliamoci bene”.

In definitiva il Concilio Vaticano II ha recepito queste istanze e si è preoccupato, almeno sul piano dottrinale, di evidenziare il carattere pastorale proprio dell'azione della Chiesa e dei successori degli Apostoli.

Anche il direttorio “*Apostolorum Successores*” ha sottolineato il carattere pastorale dell'essenza dell'episcopato, fornendo una descrizione della pastoralità, partendo dalla quale il documento ha tentato di istituzionalizzare questo aspetto⁵⁴.

debito, è un ministero verso gli altri, per condurli alla vita, di cui Dio l'ha resa dispensatrice (*Tit.* 1, 7; *1 Cor.* 4, 1-2; *1 Petr.* 4, 10; *Luc.* 12, 42), ed a cui Dio vuole che essi possano giungere. È un canale; canale obbligato, necessario, ma salutare. Si chiama «cura d'anime». Questa è la funzione pastorale”.

⁵³ Eduardo Baura, *Pastorale e diritto della Chiesa*, in *Vent'anni*, cit., p. 162 vedi i riferimenti bibliografici indicati nelle varie note.

⁵⁴ Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum Successores*, cap: *la potestà episcopale*, così sottolinea: Il Vescovo, nel considerare se stesso ed i suoi compiti, deve tener presente come

La Chiesa si fonda sull'azione di Pastori⁵⁵, ai quali è stato affidato da Cristo uno status che va valutato sulla base di quanto emerge dall'insegnamento di Gesù. Il Pastore è quello che serve, in quanto prende su di sé le aspettative dei seguaci di Cristo, incarnandosi nella realtà storica, dove si consuma il dramma della salvezza, che ha visto un Dio farsi servo per donare una vita nuova.

Una particolare attenzione va anche dedicata al pensiero di Giovanni Paolo II che non esita a inquadrare i tradizionali poteri dei Vescovi in un unico potere, dallo stesso definito *munus pastoralis*.

L'aspetto dell'autorità ha trovato nel pensiero di Giovanni Paolo II una giustificazione, a mio sommo avviso, molto pregnante. Il Papa fa riferimento ad un *munus pastoralis* che viene attribuito ai Vescovi nel momento della consacrazione, e quindi riconosce una valenza giuridica, che attribuisce un significato di doverosità agli stessi Vescovi nell'esercizio del loro ministero, e nel contempo un diritto ad attualizzare il *munus* nei *munera* specifici dell'insegnamento, della santificazione e del governo, visto quest'ultimo come guida e sicurezza nel cammino per la *salus animarum*.

Questa coinonia nasce dalla sinergia che viene a realizzarsi fra le finalità dell'ordinamento canonico, che traduce in orientamenti di carattere normativo i comportamenti richiesti all'uomo perché possa realizzare il fine della *salus animarum*, in quanto "missione di Cristo pastore" come ancora afferma autorevolmente Giovanni Paolo II.

Da questo nasce la rivisitazione del senso e della portata da attribuire alla funzione dell'ordinamento, che nell'ambito canonico viene ad "attualizzare l'ordine di giustizia interecclesiale", da cui discende il fine proprio della giustizia nel pensiero della Chiesa, che viene vivificata in quanto "animata dalla

centro che delinea la sua identità e la sua missione il mistero di Cristo e le caratteristiche che il Signore Gesù volle per la sua Chiesa, "popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo".⁵ È, infatti, alla luce del mistero di Cristo, Pastore e Vescovo delle anime (cf. 1 Pt 2, 25), che il Vescovo comprenderà sempre più profondamente il mistero della Chiesa, nella quale la grazia della consacrazione episcopale lo ha posto come maestro, sacerdote e pastore per guidarla con la sua stessa potestà.

⁵⁵ Direttorio, *Apostolorum successores*, cit., "Tra le diverse immagini quella del *pastore*, con particolare eloquenza, illustra l'insieme del ministero episcopale, in quanto manifesta il suo significato, il suo fine, il suo stile, ed il suo dinamismo evangelizzatore e missionario. Cristo Buon Pastore indica al Vescovo la quotidiana fedeltà alla propria missione, la piena e serena dedizione alla Chiesa, la gioia di condurre verso il Signore il Popolo di Dio che gli viene affidato e la felicità nell'accogliere nell'unità della comunione ecclesiale tutti i figli di Dio dispersi (cf. Mt 15, 24; 10, 6). Nella contemplazione dell'icona evangelica del Buon Pastore, il Vescovo trova il senso del dono continuo di sé, ricordando che il Buon Pastore ha offerto la vita per il gregge (cf. Gv 10, 11) ed è venuto per servire e non per essere servito (cf. Mt 20, 28); 9 inoltre vi trova la fonte del ministero pastorale per cui le tre funzioni di insegnare, santificare e governare debbono essere esercitate con i tratti caratteristici del Buon Pastore".

carità e temperata dall'equità", il che esprime il senso proprio della pastoralità in modo operativo nella Chiesa⁵⁶, che va ad informare "la retta applicazione della legge".

Si evidenzia, quindi, la flessibilità del diritto canonico, che incarna la realizzazione dell'equità, mitigando la rigidità della norma. Ma questa equità va inquadrata in una razionale contemperanza fra lo stile dell'azione pastorale e l'applicazione della legge, che, comunque, va rispettata.

La posizione del Papa, unico legislatore, ritenendo la pastoralità, così come definita, come un *munus*, inquadra la sua essenza in una vera e propria configurazione giuridica, riconoscendo, quindi, ai Vescovi un vero e proprio diritto e non solo uno stile operativo.

Il Card. Walter Kasper⁵⁷, parte proprio dalla riflessione sulla novità che ha caratterizzato il Concilio Vaticano II, per esplicitare il concetto di pastorale. Infatti rileva: "Cimentandosi, altresì, e con successo, a promulgare una Costituzione Pastorale (*Gaudium et Spes*), cosa mai pensata dai Concili precedenti, ci mette in grado di cogliere il significato della pastoralità, rivendicando all'azione degli stessi Pastori il servizio all'uomo, nella sua realtà storica, in quanto Cristo, non si deve mai dimenticare, è venuto a salvare l'uomo nella sua dimensione completa, neppure svilcolata da quello che è il suo essere nel mondo, perché la Chiesa di Cristo si incarna nel mondo, accogliendo col grano anche la zizzania"⁵⁸.

Ha saputo, così, sottolineare la novità del documento e il portato dello stesso, dal quale si evince che, esaminando i "segni dei tempi", la Chiesa è "nel mondo contemporaneo", ma non come *Ecclesia ad intra o ad extra*, in quanto "La Chiesa non si pone davanti al mondo come *Mater et Magistra*, ma comprende se stessa come una realtà facente parte del mondo, solidale con il mondo", in linea con quanto espresso al n. 1 dello stesso documento⁵⁹.

E questa incarnazione è sempre un servizio, per cui si apre al dialogo con tutte le realtà della storia, come già aveva indicato Paolo VI nell'Enciclica *Ecclesiam Suam*, cogliendo, così, anche la legge del dialogo, caratterizzata da

⁵⁶ Gianfranco Ghirlanda., *Il diritto canonico nel Magistero di Giovanni Paolo II*, in *Vent'anni...*, cit., pag. 67 e ss.

⁵⁷ Walter Kasper, *La Costituzione Pastorale "Gaudium et spes"*, relazione svolta il 27.05.2005 nella Diocesi di Chieti-Vasto, pro manuscritto.

⁵⁸ Water Kasper., *La Costituzione Pastorale*, cit.

⁵⁹ Cost. Past. *Gaudium et Spes*: "Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo". (www.vatican.va).

una posizione di autocritica, che va oltre quegli atteggiamenti di tolleranza, che, nel passato, non avevano costruito un vero incontro con gli altri, ma si erano limitati ad essere espressione di commiserazione⁶⁰. Va anche detto che la tolleranza non è buonismo o filosofia del relativismo; è soprattutto coscienza di sé ed accettazione dell'altro, senza identificazione, per rivendicare la propria identità, anche opponendosi "a tutti i tentativi laicistici di limitare il campo d'azione e d'interesse della Chiesa a faccende meramente interne". Ma nel contempo vuole riconoscere, e vuole anche che si riconosca, uguale libertà agli altri, per affermare l'unica preoccupazione di servire l'interesse dell'uomo, di tutti gli uomini⁶¹.

Del resto ci si può chiedere perché i Pontefici nei loro incontri con le Conferenze episcopali si siano sempre soffermati ad individuare *in facto* le problematiche esistenziali del rispettivi loro greggi, se non fosse coscientemente presente che i Vescovi devono esercitare il loro diritto a partecipare alla realtà propria delle loro diocesi, in tutti quegli aspetti che coinvolgono la *salus animarum*.

In definitiva il Concilio non schiva, ma affronta apertamente tematiche concrete. È proprio questo, cioè la traduzione e l'attuazione della fede nella vita vissuta, concreta, che si intende con l'aggettivo "pastorale". Il termine "pastorale" non costituisce un'alternativa al termine "dottrinale". Piuttosto, l'atteggiamento pastorale presuppone un fondamento dottrinale. La pastorale non può né vuole sostituirsi alla dottrina o aggirarla, essa vuole impiegarla nelle situazioni concrete ed in esse valorizzarla, venendo a conciliare fede e vita.

⁶⁰ Walter Kasher, *La costituzione ...*, cit. alla pag. 3 così si esprime: "La costituzione pastorale non rivolge agli uomini d'oggi ammonimenti cattedratici, ma si dimostra attenta alle loro aspettative e alle loro necessità e ne condivide gioie e sofferenze. Essa getta uno sguardo molto realistico sugli aspetti critici del mondo moderno, ma non afferma più con toni apocalittici che tutto il mondo è male, quasi opera del maligno; piuttosto, sa riconoscere anche ciò che esiste di positivo".

⁶¹ Meriterebbe questa notazione un più ampio sviluppo sugli aspetti della libertà religiosa, che certe posizioni contestatrici vorrebbero negare al patrimonio attuale della Chiesa.